



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione Lazio
- Ai Gestori e ai Coordinatori degli Istituti paritari della Regione Lazio
- Ai Gestori degli Istituti non paritari inseriti negli elenchi della Regione Lazio
- Ai Dirigenti degli Uffici della Direzione Generale
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio
- Ai Componenti del Nucleo Operativo Regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo

Oggetto: Gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche.

A seguito degli esposti che pervengono all'attenzione di questa Direzione Generale, riguardanti presunti casi di bullismo e di cyberbullismo, e tenuto conto dell'importanza e della delicatezza della problematica, si ritiene opportuno fornire, con la presente nota, indicazioni utili per una corretta gestione dei casi da parte delle istituzioni scolastiche.

Occorre premettere che per contrastare il bullismo e il cyberbullismo in modo efficace è necessario prevenirne le manifestazioni, promuovendo lo sviluppo dell'empatia e del comportamento prosociale nelle alunne e negli alunni di ogni fascia di età, ponendo attenzione agli aspetti relazionali e seguendo le indicazioni fornite dalle *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo*, la cui più recente versione è stata emanata con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 0000018 del 13/01/2021, con particolare riferimento alle parti dedicate alla "*Prevenzione primaria o universale*" e alla "*Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio*", alle quali si rimanda.

La presente nota si limita a fornire indicazioni per la gestione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo che dovessero verificarsi.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Le citate *Linee di Orientamento* ne parlano nella parte dedicata alla “*Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti*”, nella quale, dopo aver ricordato la necessità dell’attivazione, da parte delle scuole, di un sistema di segnalazione tempestiva, si indicano le seguenti azioni da compiere:

- “1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi.”

Nello stesso paragrafo si ricorda che “*in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria*”.

Quanto sopra premesso, le azioni da intraprendere quando si verificano episodi di bullismo o di cyberbullismo sono di varia natura, perché toccano aspetti legati ai processi educativi, aspetti di natura disciplinare e aspetti legali, che si possono così riassumere:

a) Accertamento dei fatti

Il personale scolastico che assiste (e ovviamente interviene) o riceve segnalazioni di episodi di bullismo o di cyberbullismo deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ricevuta, tramite comunicazione del personale dipendente, dei genitori degli alunni, di terzi, o degli organi di informazione, o in qualunque altra maniera, notizia di un presunto caso di bullismo deve esperire, con la riservatezza del caso, un’istruttoria volta ad accertare i fatti, preoccupandosi prima di tutto di proteggere la vittima (le citate *Linee di Orientamento* recitano: “*Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima*”).

b) Segnalazione di eventuali reati perseguibili d’ufficio all’Autorità Giudiziaria

Com’è noto, l’art. 361 cp obbliga il pubblico ufficiale (qualifica definita dall’art. 357 cp) a denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. L’art. 361 punisce non solo l’omissione, ma anche il ritardo nella denuncia. Sul Dirigente Scolastico incombe dunque l’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria quando ricorrono le condizioni sopra richiamate. La segnalazione all’A.G. deve essere fatta indipendentemente dalla circostanza che altri soggetti abbiano già sporto denuncia o querela per i medesimi presunti fatti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Giova ricordare, al riguardo, che anche i Gestori, i Coordinatori e i docenti delle scuole paritarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, mentre su quelli delle scuole non paritarie, che rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio (qualifica definita dall'art. 358 cp), ricadono analoghi obblighi sanciti dall'art. 362 cp.¹

E' da tenere presente che la segnalazione all'A.G. deve essere inoltrata anche se l'autore del reato non ha ancora compiuto il 14° anno di età. Questo perché, anche se i minori di 14 anni non sono imputabili (art. 97 cp), nei confronti di un infraquattordicenne il Giudice del Tribunale per i Minorenni potrebbe adottare una misura amministrativa, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 448/1988.

c) Accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni

Il Dirigente Scolastico deve accertare se, al verificarsi di episodi di bullismo o di cyberbullismo, vi sia stato un difetto o un'omissione di vigilanza da parte del personale scolastico (docenti o ATA). Al riguardo è da rilevare che spesso gli episodi avvengono "al cambio dell'ora", o "durante la ricreazione". E' appena il caso di ricordare che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità, e pertanto il Dirigente Scolastico deve impartire disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del personale dipendente. Carenze nella vigilanza degli alunni possono configurare la *culpa in vigilando* ex art. 2048 cc, e, in sede penale, il reato di abbandono di minore ex art. 591 cp. Anche su questi aspetti il Dirigente Scolastico deve effettuare un'istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio. Con specifico riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico deve vigilare sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola.

d) Attivazione delle compagnie assicuratrici

Indipendentemente dal fatto che un comportamento si configuri o meno come reato, quando un alunno subisce un infortunio a causa di un atto di bullismo devono essere attivate le compagnie assicuratrici e le procedure per la denuncia degli infortuni scolastici previste dalla legge.

e) Apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e di cyberbullismo

¹ Cass., Sez. VI, 26/09/2018, n. 57858: "[...] le scuole paritarie sono del tutto equiparate nello svolgimento del servizio a quelle pubbliche mentre le altre private, secondo le loro tipologie di funzionamento, possono avere vincoli pubblicistici alla gestione che le rende parimenti esercenti un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p."



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Quando gli atti di bullismo sono compiuti da alunni di scuola secondaria di primo e di secondo grado è necessario, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno un reato, perseguirli formalmente in ambito disciplinare. Il Dirigente Scolastico, pertanto, svolta la necessaria attività istruttoria, deve aprire un formale procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili, e affidare al competente Organo Collegiale la valutazione per l'irrogazione dell'eventuale sanzione disciplinare, seguendo il principio di gradualità e tenendo conto del fatto che, di fronte a condotte accertate di bullismo o di cyberbullismo, la sanzione disciplinare, proporzionata alla gravità della condotta, è un atto dovuto.

Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* emanato con D.P.R. n. 249/1988, modificato dal D.P.R. n. 235/2007, in particolare l'art. 4 comma 2 (*"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica"*), il comma 5 (*"Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica"*), il comma 6 (che individua la competenza del Consiglio di Classe per le sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni, e del Consiglio di Istituto per quelle che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e per quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).

Al fine di evitare l'annullamento delle sanzioni disciplinari a seguito di impugnazione, è necessario rispettare scrupolosamente le procedure formali prescritte dalla normativa vigente, tenendo presente, a tal proposito, che il procedimento disciplinare a carico degli alunni ha inizio con la formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, che deve essere notificata agli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni, o allo studente stesso se maggiorenne.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 71/2017, i regolamenti delle istituzioni scolastiche (come pure il Patto di corresponsabilità educativa) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Anche se la L. 71/2017 è espressamente dedicata al cyberbullismo, il regolamento di istituto deve contenere analoghi riferimenti anche per le altre forme di bullismo, sia per le evidenti analogie tra condotte che, pur in forme parzialmente diverse, rivestono la stessa natura, sia in forza della disposizione generale di cui all'art. 4



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, che prescrive che i regolamenti delle istituzioni scolastiche individuino i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

f) Interventi educativi e di supporto alla vittima

Gli interventi educativi sono ovviamente i più importanti, costituendo la missione della Scuola, e qui vengono indicati per ultimi ma non in base a un ordine cronologico o di importanza. Tali interventi, ben descritti nelle più volte citate *Linee di Orientamento*, chiamano in causa anche la professionalità dei Docenti Referenti per gli episodi di cyberbullismo e di bullismo (art. 4 L. 71/2017 e Linee di Orientamento 2021) e dei Team Antibullismo e dei Team per l'Emergenza (Linee di Orientamento 2021). Le competenze dei Referenti e dei Team costituiscono un importante supporto tecnico per i docenti, per il personale ATA e per il Dirigente Scolastico, il quale ultimo può giovare del loro qualificato supporto, fermi restando gli adempimenti e le decisioni che la legge rimette al Capo di Istituto. E' certamente utile, per la definizione delle strategie educative e per il miglioramento delle dinamiche relazionali, l'apporto, ove possibile, dello psicologo, tenendo presente, in ogni caso, che l'intervento di questo professionista, trattandosi di un operatore sanitario, richiede l'acquisizione del consenso informato sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni o dagli alunni stessi se maggiorenni (art. 24 e art. 31 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani).

Si richiama nuovamente l'attenzione sulla priorità della tutela della vittima, sia per prevenire ulteriori episodi di vittimizzazione, sia per restituire la serenità che la vita scolastica deve garantire.

Pur non avendo la presente nota lo scopo di fornire indicazioni in merito agli interventi educativi, si segnala la necessità di intervenire nelle classi secondo un'ottica sistemica, in quanto gli episodi di bullismo, pur avendo degli autori, richiedono una presa di posizione anche da parte del gruppo dei pari, in cui a volte si annidano sostenitori del bullo o testimoni che non riferiscono ai docenti di essere a conoscenza degli episodi e non aiutano la vittima. Inoltre, nel trattare gli autori degli atti di bullismo e di cyberbullismo occorre non perdere di vista, da un lato, l'utilità delle sanzioni anche per stimolare l'assunzione di responsabilità da parte dei medesimi, dall'altro la necessità di evitare la stigmatizzazione, per non ostacolare i processi di recupero.

Si raccomanda che i nominativi dei Referenti per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo di ogni Istituto scolastico siano resi noti all'utenza, rendendo così agevole il contatto con loro da parte di alunni, genitori e personale.

Si ricorda infine che presso ogni Ambito Territoriale Provinciale è presente un Referente Provinciale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, mentre presso questa Direzione Generale



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

operano un Referente Regionale, incardinato presso l'Ufficio III, e il Nucleo Operativo Regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Si riportano qui di seguito i nominativi del Referente Regionale e dei Referenti Provinciali:

Alessia Vaglivello – Referente Regionale, Ufficio III – U.S.R. Lazio;

Alessio Vaccaro - Referente Provinciale Ufficio VI – A.T.P. Roma;

Flavia Colonna - Referente Provinciale Ufficio VII – A.T.P. Frosinone;

Maria Grazia Lupi – Referente Provinciale Ufficio VIII – A.T.P. Latina;

Stefania Saccone - Referente Provinciale Ufficio IX – A.T.P. Rieti;

Sabrina Sciarrini - Referente Provinciale Ufficio X - A.T.P. Viterbo.

Per quanto non contenuto nella presente nota si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Confidando nella consueta collaborazione si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini



Firmato digitalmente da
SABATINI ANNA PAOLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO